



Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183

come convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, recante: «*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"*».

Nota di lettura delle disposizioni di interesse per gli enti locali

Sommario

Articolo 1. (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)	5
Comma 6- Proroga termine reclutamento dirigenti prima fascia	5
Comma 7-bis Superamento del precariato nelle Pubbliche Amministrazioni	5
Comma 9- Assunzioni negli enti locali sottoposti alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali	5
Comma 11- Acquisto beni e servizi informatici mediante procedura negoziata	6
Comma 16- Proroga in materia di trasparenza	6
Articolo 2. (Proroga di termini in materie di competenze del Ministero dell'interno)	6
Comma 3- Proroga dei termini in materia di funzioni fondamentali dei comuni	6
Comma 4- Disposizioni d'urgenza per il differimento di elezioni comunali.....	7
Commi 4- <i>bis</i> e 4- <i>ter</i> Differimento dei termini per la ripetizione delle operazioni elettorali annullate dal TAR	7
Comma 4-quater Misure in materia di Fondo di garanzia per i debiti commerciali.....	8
Commi 4- <i>septies</i> e 4- <i>octies</i> . Disposizioni in materia di normativa antincendio	10
Articolo 3. (Proroga di termini in materia economica e finanziaria).....	11
Comma 2- Proroga dei termini in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive	11
Comma 4- Proroga del termine di adeguamento dei contratti in corso fra gli enti locali e i soggetti affidatari della gestione delle relative entrate.....	12
Commi 11-bis e 11-ter Proroga al 2027, per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea dell'elevazione del limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, da tre a cinque dodicesimi. Misure per il comune di Campione d'Italia	12
Comma 11-quinquies Proroga del periodo di agevolazione dei termini per la prima casa	13
Articolo 3-bis. (Disposizioni in materia di società partecipate)	13
Articolo 5. (Proroga di termini in materia di istruzione)	13
Comma 4- Proroga del termine per i pagamenti in materia di edilizia scolastica	13

Articolo 5-bis. (Proroga della validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario)	14
Articolo 7. (Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo)	14
Comma 2- Proroga dei termini in materia di eventi sismici	14
Comma 4 quater - Sostegno del reddito dei dipendenti degli organismi dello spettacolo dal vivo	14
Art. 8. (Proroga di termini in materia di giustizia)	15
Comma 3- Proroga uffici giudiziari	15
Art. 10. (Proroga di termini in materia di agricoltura).....	15
Articolo 12. (Proroga di termini in materia di sviluppo economico).....	16
Comma 7- Illuminazione pubblica.....	16
Articolo 12-bis. (Tempi e modalità per la realizzazione della consultazione dei territori interessati dalla Cnapi).....	17
Articolo 12- ter. (Proroga del termine per l'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee)	17
Articolo 13. (Proroga dei termini in materia di infrastrutture e trasporti).....	17
Comma 1- Proroga termine in materia di liquidità delle imprese appaltatrici.....	17
Comma 1-bis Contratti pubblici - disposizioni in materia di stato avanzamento lavori.....	18
Comma 2- Modifiche alla legge 55/2019.....	18
Comma 7- Disposizioni in materia di ripartizione risorse Fondo TPL.....	20
Comma 8- Disposizioni in materia di progettazione da parte degli enti locali	20
Commi 8-bis e 8-ter Investimenti locali -Fondazione patrimonio comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.....	20
Comma 11- Voucher taxi.....	21
Comma 12- Disposizioni in materia di TPL.....	21
Commi 13 e 14- Proroga della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore	21
Comma 19-bis Differimento del termine per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile.....	22

Articolo 17 - Termine per la conclusione della ricostruzione privata - terremoto dell'Aquila - Casa Italia-	23
Articolo 17 commi 1-bis e 1-ter (Eventi sismici 20 e 29 maggio 2012).....	23
Articolo 17-bis. (Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali della regione Liguria a seguito dell'evento del 14 agosto 2018).....	24
Articolo 17-ter. (Proroghe di disposizioni a favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016).....	24
Articolo 17-quater. (Proroga di altre disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016).....	26
Articolo 18. (Proroga risorse volte a contrastare la povertà educativa).....	28
Articolo 19. (Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)	29
Articolo 20. (Misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali)	30
Comma 2-bis. Comunicazione inizio lavori all'ufficio comunale per installazione e adeguamento di impianti di telecomunicazione multi-operatore.....	31
Articolo 22-bis. (Proroghe di termini in materia tributaria).....	31
Articolo 22-quater. (Termini per la dichiarazione e il versamento dell'imposta sui servizi digitali)	34
Allegato 1, punto 10. Semplificazioni in materia di organi collegiali.....	34
Allegato 1, punto 29. Lavoro agile nel settore privato	35
Allegato 1, punto 31. Semplificazioni e accelerazione per l'esecuzione di interventi di edilizia scolastica	35
Allegato 1, punto 32. Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile	35

Articolo	Commento
Articolo 1. (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)	
Comma 6- Proroga termine reclutamento dirigenti prima fascia	
6. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».	<i>Il comma 6, intervenendo sull'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, proroga al 31 dicembre 2021 il termine che dispone la sospensione delle modalità di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i dirigenti di prima fascia, fino alla conclusione dei processi di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni di cui allo stesso articolo 2 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.</i>
Comma 7-bis Superamento del precariato nelle Pubbliche Amministrazioni	
7-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; b) al comma 2: 1) all'alinea, le parole: «Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021, le amministrazioni»; 2) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; c) al comma 3, le parole: «, nel triennio 2018-2020,» sono sostituite dalle seguenti: «, fino al 31 dicembre 2021».	<i>Si prevede l'estensione temporale della possibilità di effettuare procedure di stabilizzazione ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017.</i> <i>In particolare, si stabilisce che anche le procedure previste dal comma 2 dell'art. 20 possono essere effettuate fino al 31 dicembre 2021, e che il requisito dell'anzianità di servizio, previsto sia dal comma 1 che dal comma 2 dell'art. 20, può essere maturato entro il 31 dicembre 2021.</i>
Comma 9- Assunzioni negli enti locali sottoposti alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali	
9. Gli enti locali già autorizzati dalla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, ai sensi dell'articolo 243, commi 1 e 7, e dell'articolo 243-bis, comma 8, lettere d) e g), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2020, che si trovano nell'impossibilità di concludere le procedure di reclutamento entro il 31 dicembre 2020 per le disposizioni di cui al decreto del	<i>Il comma 9 prevede che gli enti locali, già autorizzati dalla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2020 e che si trovano nell'impossibilità di concludere le procedure di reclutamento entro il 31 dicembre 2020 per le disposizioni di cui al DPCM del 3 novembre 2020, possono effettuare le predette assunzioni entro il 30 giugno 2021, anche se in esercizio o gestione</i>

Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, possono effettuare le predette assunzioni entro il 30 giugno 2021, anche se in esercizio o gestione provvisoria, in deroga all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nelle more dell'adozione del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023.	<i>provvisoria, in deroga all'articolo 163 del TUEL e nelle more dell'adozione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.</i>
Comma 11- Acquisto beni e servizi informatici mediante procedura negoziata	
11. All'articolo 75, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la parola «2020» è sostituita dalla seguente: «2021».	<i>L'art. 1 comma 11 del dl 183/2020 modifica l'art. 75 comma 1 del dl 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 (cura Italia) prorogando al 31/12/2021 la possibilità di acquistare beni e servizi informatici, nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o una «piccola e media impresa innovativa»;</i>
Comma 16- Proroga in materia di trasparenza	
16. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al primo periodo, le parole “Fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al terzo periodo” e, al terzo periodo, le parole “entro il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 aprile 2021”.	<i>Il comma 16 riguarda la disciplina in materia di trasparenza e di pubblicità dei dati di titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali di cui al decreto legislativo n. 33/2013. In particolare, prevede che, nelle more dell'adozione di un regolamento interministeriale che individui i dati che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 20/2019, non si applichino le sanzioni di cui al citato d.lgs. n. 33/2013 per la mancata pubblicazione dei dati. Sono esclusi da tale esenzione i titolari di incarichi di segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione generale nonché gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165/2001.</i>
Articolo 2. (Proroga di termini in materie di competenze del Ministero dell'interno)	
Comma 3- Proroga dei termini in materia di funzioni fondamentali dei comuni	
3. All'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole «sono differiti al 31 dicembre 2020»	<i>È stata introdotta una ulteriore proroga al 31 dicembre 2021 dei termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge n. 78/2010 in materia di esercizio associato delle funzioni fondamentali dei Comuni. Si tratta</i>

sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati al 31 dicembre 2021».	<i>di un provvedimento più volte prorogato per le criticità attuative rappresentate dall'ANCI, non ancora risolte con una modifica puntuale della normativa, che dovrà tenere conto anche della pronuncia espressa sullo stesso provvedimento da parte della Corte Costituzionale con sentenza 4 marzo 2019, n. 33.</i>
Comma 4- Disposizioni d'urgenza per il differimento di elezioni comunali	
4. In considerazione della emergenza epidemiologica da COVID-19 e del carattere particolarmente diffusivo del contagio, se l'eventuale annullamento dell'elezione degli organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni influisce sulla elezione di alcuno degli eletti o sui risultati complessivi, la consultazione nelle sezioni stesse si svolge nuovamente, in deroga ai termini di cui agli articoli 77, comma 2, e 79, comma 2, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, entro il 31 marzo 2021 il 20 maggio 2021 , in una data stabilita dal prefetto di concerto con il presidente della corte d'appello. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.	<i>Il comma 4, modificato durante l'esame nelle Commissioni, stabilisce che, se l'eventuale annullamento dell'elezione degli organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni è influente sulla elezione di alcuno degli eletti o sui risultati complessivi, la ripetizione della consultazione nelle sezioni stesse si terrà entro il 20 maggio 2021, nella data che sarà stabilita dal Prefetto, di concerto con il Presidente della Corte di appello, e dunque non entro due mesi dall'annullamento come previsto, in via ordinaria, dai richiamati commi 2 degli articoli 77 e 79 del DPR n.570. Tale differimento è motivato dalla perdurante "emergenza epidemiologica da COVID-19" e dal "carattere particolarmente diffusivo del contagio".</i>
Commi 4-bis e 4-ter Differimento dei termini per la ripetizione delle operazioni elettorali annullate dal TAR	
4-bis. All'articolo 1, comma 4-<i>quiquiesdecies</i>, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, le parole: «entro il 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno 2021 o, comunque, nel caso in cui nella provincia non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni».	<i>I commi 4 bis e 4 ter sono stati introdotti dalle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera. In particolare, il comma 4-bis introduce una modifica all'articolo 1, comma 4-<i>quiquiesdecies</i>, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 con il quale è stato disposto il rinvio delle elezioni dei presidenti delle province, anche nel caso in cui fossero già state indette. Dette elezioni avrebbero dovuto essere svolte in una data entro il 31 marzo 2021, mediante l'integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale. Si stabilisce invece che le suddette elezioni si terranno entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno 2021 oppure nel</i>

	<i>caso in cui nella provincia non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni.</i>
4-ter. I termini di cui all'articolo 1, comma 4-<i>quinquiesdecies</i>, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, come modificato dal comma 4-<i>bis</i> del presente articolo, si applicano anche per le elezioni degli organi delle città metropolitane e dei presidenti delle province e dei consigli provinciali in scadenza entro il primo semestre dell'anno 2021. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.	<i>Il comma 4-ter stabilisce che i richiamati termini per lo svolgimento delle elezioni si applicano anche per le elezioni degli organi delle città metropolitane e dei presidenti delle province e dei consigli provinciali in scadenza entro il primo semestre dell'anno 2021.</i>
Comma 4-quater Misure in materia di Fondo di garanzia per i debiti commerciali	
4-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 861 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile»; b) al comma 862, alinea, la parola: «libera» è sostituita dalla seguente: «accantonata»; c) al comma 868, dopo le parole: «A decorrere dal 2021,» sono inserite le seguenti: «fermo restando quanto stabilito dal comma 861,»;	<i>Il comma 4-quater introduce modifiche alla disciplina del Fondo di garanzia per i debiti commerciali di cui alla legge n. 145/2018, art. 1, commi 859 e seguenti.</i> <i>La lettera a) modifica il comma 861 derogando alla tassatività dell'elaborazione mediante la Piattaforma dei crediti commerciali (PCC) dei due indicatori che fanno scattare l'obbligo di accantonamento. Si tratta dell'indicatore di ritardo medio e dell'indicatore di riduzione del debito pregresso che, limitatamente all'accantonamento da stanziare nel 2021 con riferimento alla situazione rilevata nel 2020, potranno essere calcolati sulla base delle informazioni contenute nelle contabilità locali.</i> <i>La lettera b) precisa che l'accantonamento stanziato nel Fondo di garanzia debiti commerciali, su cui non è possibile disporre impegni e ordinare pagamenti, a fine esercizio, confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione.</i> <i>La lettera c), introduce una modifica al comma 868 della legge 145/2018 stabilendo, coerentemente con la novella di cui alla</i>

d) al comma 869:

1) all'alinea, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2021»;

2) alla lettera b), le parole: «con cadenza mensile i dati riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza trimestrale i dati riguardanti le fatture emesse in ciascun trimestre dell'anno e pagate entro i termini ed entro tre, sei, nove e dodici mesi dalla scadenza».

lettera a), che in sede di prima applicazione, il non aver trasmesso alla PCC tutte le comunicazioni e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture non costituisce condizione per l'applicazione della misura di garanzia.

La lettera d) modifica il comma 869 stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2021 (rispetto al previgente 2019) per le singole amministrazioni pubbliche sono pubblicati e aggiornati nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri:

- con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861;*
- con cadenza trimestrale i dati riguardanti le fatture emesse in ciascun trimestre dell'anno e pagate entro i termini ed entro tre, sei, nove e dodici mesi dalla scadenza (lettera b del comma 869).*

*La norma esaminata, pur risolvendo i problemi attuativi legati al non completo allineamento del contenuto informativo della PCC con le scritture contabili locali, appare non in linea con gli interventi attivati dalla Ragioneria Generale dello Stato per incentivare l'utilizzo esclusivo di SIOPE+ al fine di consolidare la PCC come sistema unico per il monitoraggio dei debiti commerciali. Per questo motivo **l'ANCI aveva richiesto la proroga al 2022 della decorrenza degli obblighi di accantonamento al Fondo** ricordando anche che l'imposizione già nel 2021 di obblighi formali di accantonamento avrebbe rischiato di produrre impatti controproducenti sulle situazioni finanziarie più fragili, sia per condizioni strutturali che per gli effetti della pandemia in corso.*

Commi 4-septies e 4-octies. Disposizioni in materia di normativa antincendio	
4-septies. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022»; b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022».	Il comma 4-septies, introdotto dalle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera, proroga e unifica il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici (lett.a) e ad asili nido (lett. b) alla normativa antincendio, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto. In particolare, il termine di adeguamento alla normativa antincendio: • è prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola (art. 4, co. 2, del D.L. 244/2016); • è differito dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2022, per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido (art. 4, co. 2-bis, del D.L. 244/2016).
4-octies. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2022, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza delle strutture al fuoco; reazione dei materiali al fuoco; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione dei materiali al fuoco; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione dei materiali al fuoco; locali adibiti a deposito. Per	La norma integra le previsioni di proroga di termini per l'adeguamento alle norme antincendio delle strutture turistico-alberghiere.

le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri l'8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici nel 2016 e nel 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, di cui al primo periodo della presente lettera, è prorogato al 31 dicembre 2022, previa presentazione della SCIA parziale al comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 30 giugno 2021. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021».	
Articolo 3. (Proroga di termini in materia economica e finanziaria)	
Comma 2- Proroga dei termini in materia di razionalizzazione del	
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2019, 2020 e 2021».	<i>Il comma 2 dispone la proroga al 2021 delle disposizioni in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive si cui al comma 1, articolo 3, del dl 95/2012. In particolare si prevede che fino al 2021, l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente, non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Consob, per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.</i>

Comma 4- Proroga del termine di adeguamento dei contratti in corso fra gli enti locali e i soggetti affidatari della gestione delle relative entrate	
4. All'articolo 1, comma 789, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».	<i>Il comma 4 modifica l'articolo 1, comma 789, della legge di bilancio 2020 e proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 il termine per l'adeguamento dei contratti in corso tra gli enti locali e i soggetti affidatari della gestione delle relative entrate alle nuove condizioni previste dalla legge di bilancio per il 2020 (l. 160/2019) per l'iscrizione all'albo ex art. 53 del d.lgs n. 446/1997.</i>
Commi 11-bis e 11-ter Proroga al 2027, per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea dell'elevazione del limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, da tre a cinque dodicesimi. Misure per il comune di Campione d'Italia	
11-bis. Per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogata all'anno 2027 alle medesime condizioni di cui all'articolo 1, comma 547, della citata legge n. 160 del 2019.	<i>La norma, proroga al 2027 la possibilità per i Comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti alla Comunità Europea (è il caso del Comune di Campione d'Italia), di ricorrere all'anticipazione di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del TUEL, nel limite massimo dei 5 dodicesimi della media delle entrate accertate negli esercizi dal 2015 al 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio (art. 1 co. 547 della legge di bilancio 2020). La disposizione ha la finalità di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al D.Lgs. 231/2002.</i>
11-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 576-bis è sostituito dal seguente: «576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021, le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano nel limite dell'importo di 1.800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 225.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli»; b) il comma 577-bis è sostituito dal seguente: «577-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021, alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al comma 577 il credito d'imposta è riconosciuto, in deroga alle	<i>Con il comma 11-ter sono ulteriormente elevate le soglie di tolleranza per l'attribuzione di benefici economici ad aziende, in connessione con l'emergenza epidemiologica in corso, che siano considerati come aiuti di Stato nell'ambito della disciplina dell'Unione europea.</i> <i>La soglia principale, già elevata a 800mila euro per impresa beneficiaria, viene portata a 1,8 mln. di euro. Le nuove soglie per le imprese operanti nella pesca e acquacoltura e nella produzione primaria di prodotti agricoli sono portate, rispettivamente, a 270mila euro e a 225mila euro.</i> <i>Le stesse nuove soglie sono considerate ai fini del credito di imposta per investimenti.</i>

disposizioni del medesimo comma 577, in misura pari ai costi sostenuti nel limite dell'importo di 1.800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 225.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli».	
Comma 11-quinquies Proroga del periodo di agevolazione dei termini per la prima casa	
11-quinquies. All'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».	<i>La norma amplia il periodo di sospensione dei termini per il riconoscimento dell'abitazione acquistata come "prima casa" dell'acquirente, ai fini della fruibilità dei benefici a sostegno dell'acquisto.</i>
Articolo 3-bis. (Disposizioni in materia di società partecipate)	
1. Il tardivo deposito dei bilanci relativi all'esercizio 2019 delle aziende speciali e delle istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura non dà luogo a sanzioni a condizione che sia effettuato entro il 31 marzo 2021.	<i>L'articolo 3-bis, introdotto dalle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera, prevede che il tardivo deposito dei bilanci presso la camera di commercio, da parte di aziende speciali e istituzioni, non dà luogo a sanzioni purché effettuato entro il 31 marzo 2021. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. La norma recepisce – molto marginalmente – una proposta dell'ANCI riguardante la sospensione di diverse norme della riforma delle società partecipate (d.lgs. 175/2016) che nelle attuali condizioni di crisi costituiscono una minaccia incombente sulla stabilità delle aziende e sugli equilibri degli enti locali proprietari.</i>
Articolo 5. (Proroga di termini in materia di istruzione)	
Comma 4- Proroga del termine per i pagamenti in materia di edilizia scolastica	
4. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e, in fine, è inserito il seguente periodo: «Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.».	<i>Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2021 il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento debitamente certificati, dei lavori messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, di cui all'art. 18, comma quinquies, del D.L. 69/2013 convertito nella L. 98/2013 (Decreto del Fare). La norma dispone altresì che restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.</i>

Articolo 5-bis. (Proroga della validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario)	
1. Al comma 6 dell'articolo 32 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022»; b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022, è prorogata al 30 settembre 2022».	<i>In accoglimento di una richiesta dell'ANCI è stato introdotto l'art. 5-bis, che dispone la proroga al 30 settembre 2022 delle graduatorie per l'assunzione di personale scolastico, educativo e ausiliario impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai Comuni.</i>
Articolo 7. (Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo)	
Comma 2- Proroga dei termini in materia di eventi sismici	
2. All'articolo 11 -bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».	<i>Il comma interviene sull'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 90/2016, prorogando ulteriormente dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il mantenimento delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per completare interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale.</i>
Comma 4 quater - Sostegno del reddito dei dipendenti degli organismi dello spettacolo dal vivo	
4-quater. Gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2021 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli organismi medesimi.	<i>L'articolo 7, comma 4-quater, introdotto dalle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera, consente agli organismi dello spettacolo dal vivo di utilizzare le risorse loro erogate per il 2021 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS) anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli enti.</i>

Art. 8. (Proroga di termini in materia di giustizia)	
Comma 3- Proroga uffici giudiziari	
3. All'articolo 21 -quiquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"; b) al comma 3, le parole "2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020 e 2021".	<i>Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 la possibilità per gli uffici giudiziari di avvalersi del personale comunale per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria. Tale possibilità è stata introdotta dall'art. 21 quinquies del D.L. 83/2015 a seguito del trasferimento dai Comuni al Ministero della Giustizia delle spese obbligatorie di funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941 n. 392 disposto dalla legge di stabilità 2015 a decorrere dal 1° settembre 2015. Il personale comunale potrà essere impiegato sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali in base alla convenzione quadro stipulata tra il Ministero della giustizia e l'ANCI il 27 agosto 2015.</i>
Art. 10. (Proroga di termini in materia di agricoltura)	
1. Il comma 2 dell'articolo 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, è sostituito dal seguente: "2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione più aggiornata. Gli organismi di controllo esistenti aventi natura pubblica devono adeguarsi a tale norma entro il 31 dicembre 2021." 2. All'articolo 63, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole "e il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e il 21 giugno 2021" e le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021". 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 4. All'articolo 24, comma 1 -bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".	<i>L'articolo interviene su una serie di differimenti riguardanti diversi ambiti.</i> <i>La prima proroga, introdotta al comma 1, riguarda le previsioni contenute nella legge 238/2016 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino", meglio conosciuta come "Testo Unico del vino" che disciplina, tra l'altro, la produzione, la commercializzazione ed il sistema dei controlli nel settore vinicolo. Limitatamente al controllo e alla vigilanza sui vini a DO o IG, il comma 2 dell'articolo 64 prevede che gli organismi di controllo debbano essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione più aggiornata e che gli organismi di controllo esistenti aventi natura pubblica debbono adeguarsi a tale norma entro il 31 dicembre 2021.</i> <i>Il comma 2 proroga fino al 31 dicembre 2021 i contratti di lavoro a tempo determinato del personale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), al fine di garantire la</i>

5. All'articolo 10 -quinquies del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole "fino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e comunque sino al 31 marzo 2021" 6. Per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell'esonero previsto dagli articoli 16 e 16 -bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sospeso il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021. 6 -bis. All'articolo 78, comma 4-octies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "in scadenza nel 2020" sono inserite le seguenti: "e nel 2021"	<i>continuità di prestazioni indispensabili alle attività di manutenzione delle infrastrutture irrigue di competenza, nell'ambito del Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano e di intervento infrastrutturale irriguo. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, l'Ente provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente (comma 3).</i> <i>Il comma 4 proroga fino al 31 dicembre 2021 la non applicazione delle disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (documentazione e informazione antimafia) limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro.</i> <i>Il comma 5, al fine di sostenere le imprese del settore saccarifero in crisi, sospende i procedimenti di recupero, fino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e comunque sino al 31 marzo 2021.</i> <i>Infine, è esteso al 2021 l'esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.</i>
Articolo 12. (Proroga di termini in materia di sviluppo economico)	
Comma 7- Illuminazione pubblica	
7. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 22 è inserito il seguente: «22-bis. Per consentire agli enti competenti di procedere all'acquisizione della proprietà degli impianti di illuminazione pubblica e all'organizzazione delle gare per l'individuazione del gestore del servizio, la scadenza di cui al comma 22 è prorogata al 30 giugno 2021 limitatamente agli affidamenti di servizi su impianti di illuminazione pubblica di proprietà del gestore.».	<i>Il termine previsto dal comma 22 della legge 221/2012, entro cui i Comuni devono andare a gara per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica, è prorogato al 30 giugno 2021. Ciò limitatamente agli affidamenti di servizi su impianti di proprietà del gestore.</i> <i>Permane la criticità segnalata da Anci perché la norma contiene una inesattezza, dato che i Comuni spesso si trovano in condizioni di proprietà mista per i propri impianti, parte di proprietà dell'ente e parte del gestore. L'ANCI a tal fine aveva predisposto un emendamento per coprire anche questa casistica dalla norma, dato che un Comune non può affidare un servizio su una porzione di infrastruttura.</i>

Articolo 12-bis. (Tempi e modalità per la realizzazione della consultazione dei territori interessati dalla Cnapi)	
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni»; b) al comma 4, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «duecentoquaranta giorni».	<i>La modifica riguarda l'art. 27 del decreto legislativo n. 31 /2010 e differisce da 60 a 180 giorni il termine entro il quale, è possibile formulare osservazioni da parte delle regioni, degli enti locali e dei soggetti portatori di interessi qualificati a decorrere dalla pubblicazione della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi con Parco Tecnologico annesso, e da 120 a 240 giorni il termine entro il quale la SOGIN S.p.A. promuove il Seminario nazionale.</i>
Articolo 12- ter. (Proroga del termine per l'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee)	
1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «Entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 settembre 2021»; b) al comma 8, le parole: «entro e non oltre trenta mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2021».	<i>È posticipato dal 13 febbraio al 30 settembre 2021 il termine per l'adozione da parte del Ministero per la Transizione Ecologica del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI), necessario a individuare le aree idonee per lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nel territorio nazionale (in assenza del PiTESAI non è possibile procedere a nessuna nuova ricerca, prospezione o nuova autorizzazione a trivellare).</i> <i>Per l'adozione del Piano sarà necessaria la previa valutazione ambientale strategica e, con riferimento alle aree su terraferma, l'intesa con la Conferenza Unificata.</i>
Articolo 13. (Proroga dei termini in materia di infrastrutture e trasporti)	
Comma 1- Proroga termine in materia di liquidità delle imprese appaltatrici	
1. All'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».	<i>L'art. 13 comma 1 del dl 183/2020 modifica l'art. 207 del dl 34/2020 e consente fino al 31/12/2021 (la previgente disposizione prevedeva il termine del 30 giugno 2021), di incrementare l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.</i>

Comma 1-bis Contratti pubblici - disposizioni in materia di stato avanzamento lavori	
1-bis. All'articolo 8, comma 4, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «alla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 15 giugno 2021» e le parole: «entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2021»; b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziata per lo specifico intervento cui lo stato di avanzamento dei lavori si riferisce».	<i>L'articolo 13, comma 1-bis, introdotto dalle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera, modifica la disciplina - introdotta dall'art. 8, comma 4, lettera a), del decreto-legge n. 76/2020 (c.d. semplificazioni) - relativa all'adozione degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) in corso di esecuzione, al fine di differire i termini in essa previsti e fissare un limite per il pagamento dei SAL medesimi. Viene adeguato il termine previsto per l'adozione dei SAL portandolo al 30 giugno 2021. Si precisa inoltre che il pagamento del SAL deve avvenire nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziata per lo specifico intervento cui il SAL si riferisce.</i>
Comma 2- Modifiche alla legge 55/2019	
2. All'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: Comma 2, lett. a) a) al comma 4, le parole «Per gli anni 2019 e 2020», sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2019, 2020 e 2021». Comma 2, lett. b) b) al comma 6, le parole «Per gli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2019, 2020 e 2021»;	L'art. 13 comma 2 del dl 183/2020 modifica le seguenti disposizioni: a) art. 1 comma 4 dl 32/2019 (legge 55/2019). Estende all'anno 2021 la norma dello Sblocacantieri che stabilisce che i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. In tal senso le opere con tale modalità di progettazione hanno priorità nell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione b) art. 1 comma 6 dl 32/2019 (legge 55/2019). Viene estesa al 2021 (quindi per gli anni 2019, 2020 e 2021) la previsione in base alla quale i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 sulla base del progetto definitivo

***b-bis)* al comma 10, le parole: «Fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021».**

Comma 2, lett. c)

c) al comma 18, primo periodo, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021» e al secondo periodo, le parole «Fino alla medesima data di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021».

costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo;

***b-bis)* di nuova introduzione da parte delle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera, riguarda il differimento del termine per assoggettare a riserva anche gli aspetti progettuali oggetto di verifica. Differisce al 31 dicembre 2021 il termine – scaduto il 31 dicembre 2020 e fissato dal c.d. decreto-legge sblocca cantieri (D.L. 32/2019) – fino al quale possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica preventiva dell'interesse archeologico e la conseguente estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario**

c) art. 1, comma 18, del dl 32/2019 (legge 55/2019). Viene **estesa al 30 giugno 2021** (anziché 31 dicembre 2020) la previsione in base alla quale, in deroga all'art. 105 comma 2 del codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 105, il **subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo dei contratti di lavori, servizi o forniture**. Viene poi fissato il nuovo termine del **31 dicembre 2021** per la **sospensione dell'applicazione** del comma 6 dell'art. 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'art. 174, relativi **all'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta** per appalti di lavori, servizi e forniture, di importo superiore alle soglie comunitarie nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'art. 80 del codice contratti riferite al subappaltatore.

Comma 7- Disposizioni in materia di ripartizione risorse Fondo TPL	
7. All'articolo 200, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole «per l'esercizio 2020» sono inserite le seguenti: «e per l'esercizio 2021».	<i>Il comma 7 conferma anche per l'esercizio 2021 i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale TPL definiti dal DPCM 11 marzo 2013, al fine di ridurre i tempi procedurali di erogazione delle risorse. Si ricorda che il comma 5 dell'articolo 200 del dl "rilancio" (Dl. 34/2020), modificato dal presente comma 7, prevede che la ripartizione delle risorse del predetto Fondo nazionale TPL stanziato per l'anno 2020 sia effettuata senza l'applicazione di penalità, secondo quanto stabilito dal citato DPCM 11 marzo 2013 e ss.mm., anziché applicarsi la riforma del Fondo sulla base dei criteri di cui all'articolo 27, comma 2, del Dl n. 50 del 2017.</i>
Comma 8- Disposizioni in materia di progettazione da parte degli enti locali	
8. All'articolo 1, comma 1082, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «entro tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi».	<i>Il comma 8 prolunga di tre mesi, portandolo quindi a sei complessivi, il termine entro il quale, a decorrere dalla comunicazione di ammissione a finanziamento, i soggetti beneficiari dei contributi a valere su Fondo per la progettazione degli enti locali di cui all'art. 1, comma 1079, della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), sono tenuti ad attivare le procedure per l'affidamento della progettazione.</i>
Commi 8-bis e 8-ter Investimenti locali -Fondazione patrimonio comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani	
8-bis. All'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al secondo periodo, dopo le parole: «emergenza da COVID-19,» sono inserite le seguenti: «per gli anni 2020 e 2021» e, al terzo periodo, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2020 e 2021». 8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.	<i>I commi 8-bis e 8-ter estendono all'anno 2021 la collaborazione tra l'Agenzia del demanio e le regioni con la Fondazione patrimonio comune dell'ANCI per il supporto tecnico agli enti locali nell'individuazione, regolarizzazione, trasformazione e messa a norma di strutture di proprietà ai fini dell'utilizzo nella fase di emergenza COVID19. Alla copertura del relativo onere, pari a 300.000 euro per il 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili.</i>

Comma 11- Voucher taxi	
11. All'articolo 200-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2021».	La data entro cui i voucher taxi previsti dal comma 200 bis art. 1 della legge 77/2020 sono utilizzabili in termini di rendicontazione della spesa da parte dei Comuni e utilizzo del servizio da parte dell'utente finale è prorogata al 30 giugno 2021.
Comma 12- Disposizioni in materia di TPL	
12. All'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «e fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021».	<i>Il comma 12 modifica l'art. 92, comma 4-bis, del dl "cura Italia" (Dl. 18/2020), il quale prevede che al fine di contrastare la diffusione del Covid-19 e di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica in corso, sui gestori del trasporto pubblico locale e regionale non possono essere applicate dai committenti dei servizi decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali, per effetto delle minori corse o delle minori percorrenze effettuate nel periodo 23 febbraio 2020-31 dicembre 2020. Il presente comma 7 dispone quindi il prolungamento temporale della disposizione di cui al citato comma 4-bis dell'art. 92 del Dl 18/2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 30 aprile 2021.</i>
Commi 13 e 14- Proroga della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore	
13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio de gli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio con seguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del co dice di procedura civile , del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.	<i>Il comma 13 proroga fino al 30 giugno 2021 la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto, per mancato pagamento del canone alle scadenze previste dal contratto nonché di rilascio dell'immobile venduto, relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari. Tale termine era stato fissato prima al 1° settembre 2020 dall'articolo 103, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 -cd Cura Italia, e poi prorogato fino al 31 dicembre 2020 dall'art.17-bis, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34- cd Rilancio.</i>

14. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021».	<i>Il comma 14 prevede la proroga al 30 giugno 2021 della sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore.</i>
Comma 19-bis Differimento del termine per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile	
19-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare, limitatamente all'anno 2021, ai comuni la possibilità di realizzare gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile: a) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-bis, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 aprile 2021; b) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 agosto 2021; c) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-bis, quarto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 settembre 2021; d) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-bis, sesto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 gennaio 2022.	<i>Il comma 19-bis introdotto dalle Commissioni riunite, proroga, limitatamente al 2021, una serie di termini di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019, in materia di programma pluriennale degli investimenti dei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Si tratta di risorse destinate ai piccolissimi Comuni, ulteriormente incrementate dal dl 104/2020 (dl Agosto), la cui attuale dotazione ammonta a: 160 milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034.</i> <i>Pertanto:</i> <i>è fissato al 15 aprile, anziché al 15 gennaio, il termine per l'emanazione da parte del Ministero dell'interno del decreto di assegnazione delle risorse;</i> <i>è fissato al 15 agosto - anziché al 15 maggio - il termine entro cui il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per l'anno di riferimento;</i> <i>è fissato al 15 settembre - anziché al 15 giugno - il termine per l'emanazione del decreto del Ministro dell'interno con il quale viene disposta la revoca dei contributi;</i>

	• è prorogato il termine previsto per i comuni beneficiari dei contributi oggetto di revoca e contestuale riassegnazione, che sono tenuti a iniziare i lavori entro il 15 gennaio dell'anno 2022, e non più entro il 15 ottobre dell'anno di riferimento.
Articolo 17 - Termine per la conclusione della ricostruzione privata - terremoto dell'Aquila - Casa Italia-	
1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2021, pena la decadenza dal beneficio. Per gli interventi per i quali è necessario accertare un maggior danno collegato agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e per quelli da realizzare nell'ambito dei centri storici dei comuni del cratere, diversi dall'Aquila, o comunque ricompresi negli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione degli stessi comuni, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2022, pena la decadenza dal beneficio. Il comune può avvalersi degli strumenti di cui all'articolo 67-<i>quater</i>, comma 2, lettera a).».	<i>È introdotto il comma 2-bis all'articolo 67-ter del decreto-legge n. 83 del 2012, relativo alla gestione ordinaria della ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo, prevedendo che gli aventi diritto al contributo di ricostruzione privata, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 2009, debbono presentare la domanda entro il termine inderogabile del 30 settembre 2021, pena la decadenza dal beneficio.</i>
Articolo 17 commi 1-bis e 1-ter (Eventi sismici 20 e 29 maggio 2012)	
1-bis. Al terzo periodo del comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».	<i>È disposta la proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 della possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato.</i>
1-ter. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863	

FINAL, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».	
Articolo 17-bis. (Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali della regione Liguria a seguito dell'evento del 14 agosto 2018)	
1. I contratti di lavoro a tempo determinato ancora in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, instaurati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono prorogati fino al 15 agosto 2021. Ai relativi oneri, pari a 2.390.161 euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 20 agosto 2018, n. 539, intestata al Commissario delegato per l'emergenza dell'evento determinatosi il 14 agosto 2018. Alla compensazione in termini di indebitamento e di fabbisogno, pari a 1.230.933 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.	<i>La norma proroga i contratti a tempo determinato instaurati a seguito dell'emergenza dovuta al crollo del Ponte Morandi a Genova il 14 agosto 2018.</i>
Articolo 17-ter. (Proroghe di disposizioni a favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016)	
1. Per l'anno 2021, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non è dovuto il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza	<i>Con l'articolo inserito in sede di conversione, sono disposte diverse misure, a favore dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016-2017:</i> <i>Il comma 1 esenta le attività produttive per l'anno 2021 dal canone di concessione pubblicitaria e dal canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate si fa fronte con l'istituzione di un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021. Con</i>

Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione del primo periodo. Si applicano i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 agosto 2019, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 207 del 4 settembre 2019, e con decreto del Direttore generale delle finanze 27 settembre 2019, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 242 del 15 ottobre 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.	<i>decreto ministeriale si provvede al rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'esenzione in esame.</i>
2. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021.	<i>Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2021 le esenzioni previste per determinate utenze (energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia) localizzate nelle "zone rosse" all'interno delle località colpite dal sisma.</i>
3. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: «31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; b) all'articolo 48, comma 7, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».	<i>Il comma 3 differisce al 31/12/2021 i termini per utilizzare le procedure derogatorie previste per il deposito temporaneo delle macerie (lett. a), al 31/12/2022 l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2021 (lett. b).</i>
4. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è inserita la seguente: «a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attività di progettazione, di importo inferiore a	<i>Il comma 4, accogliendo una richiesta dell'Anci, prevede che l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, per importi inferiori a 150.000 euro, possa avvenire in deroga alle norme del Codice dei contratti pubblici, fino al completamento delle previste attività di ricostruzione.</i>

150.000 euro, fino al termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016».	
Articolo 17-quater. (Proroga di altre disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016)	
1. All'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il terzo periodo del comma 1-ter è sostituito dai seguenti: «Le agevolazioni di cui al primo periodo sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato. La rateizzazione delle fatture già prevista per un periodo non inferiore a trentasei mesi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è dilazionata in un periodo non inferiore a centoventi mesi»; b) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: «1-quater. Le agevolazioni disciplinate dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 18 aprile 2017 n. 252/2017/R/COM, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano alle utenze e alle forniture situate nelle soluzioni abitative di emergenza, realizzate per i fabbisogni delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, fino al completamento della ricostruzione».	<i>Il comma 1 dispone la proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 delle agevolazioni, anche di natura tariffaria a favore dei titolari delle utenze di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia che abbiano dichiarato, entro il 30 aprile 2021, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda con trasmissione della dichiarazione agli enti competenti. La proroga delle agevolazioni si applica anche ai comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.</i>
2. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «Per l'anno 2019, nel limite di spesa di 2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2019, 2021 e 2022, nel limite di spesa di 2 milioni di euro	<i>Il comma 2 estende agli anni 2021 e 2022 la possibilità di escludere gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o inagibili in seguito a calamità naturali dal calcolo del</i>

annui». Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.	<i>patrimonio immobiliare ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale (Isee).</i>
3. All'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «euro 40 milioni per l'anno 2018» sono inserite le seguenti: «e di euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023».	<i>Il comma 3 incrementa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 le risorse destinate all'erogazione dei contributi per interventi su edifici danneggiati dagli eventi sismici in questione e già interessati da precedenti eventi sismici, a valere sulle risorse presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario (richiesta Anci cd. "doppio cratere").</i>
4. All'articolo 39, comma 4, lettera b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». Per le medesime finalità di cui al citato articolo 39 del decreto-legge n. 109 del 2018, non sono altresì soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati, le risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché i contributi di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, le erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti da sismi o da eventi calamitosi, di cui all'articolo 100, comma 2, lettera m-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti.	<i>Il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2023, l'efficacia delle disposizioni in materia di impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da alcuni eventi sismici (richiesta Anci), estendendo tale regime ad ulteriori risorse destinate al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti da sisma o evento calamitoso.</i>
5. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,	<i>Il comma 5 prevede la possibilità che i conduttori di un immobile in virtù di contratti di locazione pluriennale riferiti</i>

n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «13-ter. I soggetti conduttori di un immobile in virtù di contratti di locazione pluriennale riferiti a immobili adibiti ad abitazione principale alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2, ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2-bis del presente decreto, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 2016, possono usufruire, nel limite di 600.000 euro per l'anno 2021, di un contributo non superiore all'importo dovuto per il pagamento di contributi per il rilascio del permesso di costruire ai sensi degli articoli 16 e 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. A tale fine, il Commissario straordinario definisce, con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, i criteri e le modalità per richiedere, entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento, la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma il Commissario straordinario provvede con le risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3».	<i>ad immobili adibiti ad abitazione principale, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 2016, possano usufruire, nel limite di 600.000 euro per l'anno 2021, di un contributo non superiore all'importo dovuto per il pagamento di contributi per il rilascio del permesso di costruire. Il Commissario straordinario definisce con ordinanza i criteri e le modalità nel limite di spesa di 600.000 euro a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale.</i>
Articolo 18. (Proroga risorse volte a contrastare la povertà educativa)	
1. All'articolo 105, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettera b) iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino al 30 giugno 2021. 2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti	<i>L'articolo 18 consente di utilizzare fino al 30 giugno 2021 le risorse del Fondo per le politiche della famiglia destinate ai Comuni, per finanziare progetti volti contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali e educative dei minori.</i>

all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.	
Articolo 19. (Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)	
1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 30 aprile 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.	<i>L'articolo 19 dispone la proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 dei termini previsti dalle disposizioni di cui all'allegato 1 del presente decreto.</i> <i>Sono in particolare oggetto di proroga le disposizioni che riguardano: il conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale; il potenziamento delle reti di assistenza territoriale; la disciplina delle aree sanitarie temporanee; l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali; la permanenza in servizio del personale sanitario; la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale; la protezione a favore dei lavoratori e della collettività; il trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale; le semplificazioni in materia di organi collegiali; la dispensa temporanea dal servizio e la non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio; la profilassi del personale delle Forze di Polizia delle forze armate e dei vigili del fuoco; la sorveglianza sanitaria; la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica; l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie; la durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19; gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020; la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione; lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari; la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta</i>

	<i>formazione artistica, musicale e coreutica; la proroga delle forme semplificate di sottoscrizione e comunicazione relative a contratti finanziari; la distribuzione dei farmaci agli assistiti; la medicina convenzionata; la sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19; l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19; la proroga dei piani terapeutici; la proroga delle forme semplificate di sottoscrizione e comunicazione relative a contratti finanziari; i buoni fruttiferi postali; l'impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; l'edilizia scolastica; la flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile.</i>
Articolo 20. (Misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali)	
1. Per i lavori relativi a collegamenti in fibra ottica ad alta velocità degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli edifici ospedalieri, ove il primo nodo di rete disponibile si trovi entro una distanza massima di 4 chilometri dagli edifici stessi, l'intervento di posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli operatori, è eseguito mediante riutilizzo di infrastrutture e cavidotti esistenti o, anche in combinazione tra loro, con la metodologia della micro trincea attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede. L'operatore può utilizzare la linea realizzata ai fini della presente disposizione per collegare in fibra ottica ad alta velocità gli ulteriori edifici presenti lungo il percorso.	<i>L'articolo 20 dispone in materia di accelerazione delle procedure e delle regole tecniche per le connessioni in fibra ottica di scuole e ospedali.</i>
2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1, per la realizzazione dell'intervento da parte dell'operatore si applica l'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33. Qualora l'intervento di scavo di cui al comma 1 interessi esclusivamente sedi stradali asfaltate e non pavimentate, è sufficiente la sola comunicazione di inizio lavori all'ufficio	

comunale competente, nonché, se diverso, all'ente titolare o gestore della strada. In relazione agli interventi di scavo di cui al comma 1 su autostrade o strade in concessione resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.	
Comma 2-bis. Comunicazione inizio lavori all'ufficio comunale per installazione e adeguamento di impianti di telecomunicazione multi-operatore	
2-bis. Ai medesimi fini di cui ai commi 1 e 2, per gli interventi di modifica, installazione e adeguamento di impianti di telecomunicazione multi-operatore, quali tralicci, pali, torri, cavidotti e cavi in fibra ottica necessari per il collegamento tra infrastrutture mobili, armadi di terminazione ottica, per la copertura mobile in banda ultra-larga degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli edifici ospedalieri, che non riguardino aree o immobili soggetti alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sufficiente la sola comunicazione di inizio dei lavori all'ufficio comunale competente, nonché, se diverso, all'ente titolare.	<i>Il comma 2-bis limita al solo obbligo di comunicazione al Comune (o ad altro ente titolare) gli adempimenti preventivi all'installazione o adeguamento degli impianti di trasmissione necessari per il collegamento in banda larga di scuole e ospedali.</i>
Articolo 22-bis. (Proroghe di termini in materia tributaria)	
1. All'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono	<i>Come chiarito nelle note precedenti, e confermato dal Dipartimento delle Finanze del Mef con la Ris. N.6/2020, le disposizioni di cui all'art. 157 del DL 34/2020 riguardano esclusivamente l'attività di accertamento di ambito di erariale.</i> <i>Per quanto più strettamente riferibile anche alle entrate locali, si evidenzia la disposizione recata dal comma 2 dell'art. 22-bis il quale estende al 21 febbraio 2021 il termine entro cui sono sospesi i versamenti derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di accertamento esecutivo. La sospensione si applica ai versamenti relativi sia ad entrate tributarie che non tributarie. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in</i>

notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi»;

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2 sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di quattordici mesi relativamente:

a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati entro il 28 febbraio 2022 non sono dovuti, se

unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

previsti, gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 15 giugno 2009, né gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notificazione dell'atto stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, né gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione».

2. Il comma 1 dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

«1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.».

3. All'articolo 152, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da: «del presente

decreto» a: «sono sospesi» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto e il 28 febbraio 2021 sono sospesi». 4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.	
Articolo 22-quater. (Termini per la dichiarazione e il versamento dell'imposta sui servizi digitali)	
1. All'articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In sede di prima applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 è versata entro il 16 marzo 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 aprile 2021».	<i>La norma pospone al 16 marzo 2021 il termine per il versamento dell'imposta sulle piattaforme digitali dovuta per il 2020, istituita dalla legge di bilancio per il 2019. Il termine per la dichiarazione è altresì postposto al 30 aprile 2021.</i>
Allegato 1, punto 10. Semplificazioni in materia di organi collegiali	
Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.	<i>Fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 30 aprile 2021, si prevede la possibilità di svolgere in videoconferenza, anche ove non previsto, le sedute dei consigli dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali</i>

	nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, delle associazioni private anche non riconosciute, delle fondazioni, nonché delle società, comprese le società cooperative e i consorzi (commi 1, 2, 2-bis e 4 dell'articolo 73). In tale periodo di emergenza è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 8 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani (comma 3 dell'articolo 73).
Allegato 1, punto 29. Lavoro agile nel settore privato	
Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto legge 19 maggio 2020 2, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77	Sino al termine dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 30 aprile 2021 - termine così esteso dalle commissioni Affari costituzionali e bilancio della Camera, è possibile per i datori di lavoro privati di ricorrere allo smart working in forma semplificata, prescindendo quindi dagli accordi individuali generalmente richiesti dalla normativa vigente.
Allegato 1, punto 31. Semplificazioni e accelerazione per l'esecuzione di interventi di edilizia scolastica	
Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.	La norma proroga, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque non oltre il 30 aprile 2021 i termini previsti all'art. 232 commi 4 e 5 del dl n. 34/2020 convertito nella L. n. 77/2020 (Dl Rilancio), relativi alla semplificazione e all'accelerazione per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica in fase di emergenza sanitaria e alle relative procedure di assegnazione delle risorse; le disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
Allegato 1, punto 32. Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile	
Articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile	Viene prorogato sino al termine dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 30 aprile 2021 - termine così esteso in sede referente in luogo del 31 marzo 2021 attualmente previsto - le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 del medesimo decreto-legge, tra cui, al n. 32, l'articolo 263, comma 1, del D.L. 34/2020, in vigore fino al 31 dicembre 2020, finalizzato ad adeguare le misure di limitazione delle presenze del personale

	delle pubbliche amministrazioni sul luogo di lavoro alle esigenze della progressiva completa riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese, connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali, prevedendo, in particolare, l'applicazione, entro il 31 dicembre 2020, del lavoro agile al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.
--	--